NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE E DI PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI S.P.A. E DEI LAVORATORI EDILI DEL MEZZOGIORNO

Art. 6

Disposizioni diverse

L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuita' dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, e' posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita', i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1989, purche' siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in 2 miliardi di lire, e' posto a carico della gestione di cui al comma 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1› gennaio al 31 dicembre 1989. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989. A decorrere dal 1› gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 5 agosto 1989, non più in vigore dal 5 ottobre 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-ordinario-di-disoccupazione-e-di-275-1989/art-6-disposizioni-diverse/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it